

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10569 Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 26/01/2021

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Cannizzaro Maria Antonietta**, nato a Messina il 17/07/1960;

Avverso la sentenza emessa l'11/12/2015 dalla Corte di appello di Roma;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 05/10/2012 il Tribunale di Roma giudicava l'imputata Maria Antonietta Cannizzaro colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 110, 112, comma primo, n. 2, cod. pen., 5 legge 20 giugno 1952, n. 645) e 2 (artt. 110 cod. pen. e 5 legge n. 645 del 1952), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, condannandola alla pena di otto mesi di reclusione e 500,00 euro di multa.

L'imputata, inoltre, veniva condannata alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa l'11/12/2015 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Maria Antonietta Cannizzaro, in riforma della decisione appellata, esclusa l'aggravante contestata al capo 1, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata in sette mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.

La sentenza impugnata, nel resto, veniva confermata.

3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che l'imputata partecipava a due manifestazioni organizzate dall'associazione paramilitare di ispirazione filonazista denominata "Sturmabteilung" - conosciuta nell'ambiente dell'estrema destra italiana anche come "Squadre d'assalto" o con l'acronimo di S.A. -, che si svolgevano a Roma nelle date del 18/09/2009 e del 28/09/2009, nel corso delle quali si faceva riprendere, da fotografi e operatori audiovisivi, mentre sfilava, unitamente ad altri aderenti alla stessa consorteria, in abiti che si richiamavano alle divise nazionalsocialiste, eseguendo ripetutamente il saluto nazista, effettuato con il braccio destro rigidamente proteso in avanti.

I fatti di reato ascritti alla ricorrente ex artt. 110 cod. pen. e 5 legge n. 645 del 1952, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontrovertiti, atteso che, nei giudizi di merito, Maria Antonietta Cannizzaro non contestava la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti - ammettendo di avere preso parte alle due manifestazioni filonaziste di cui si controverte -, ma la portata lesiva dei beni giuridici protetti dalla norma contestata dei comportamenti criminosi censurati.

Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti di reato di cui ai capi 1 e 2 della rubrica, l'imputata Maria Antonietta Cannizzaro veniva condannata alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello l'imputata Maria Antonietta Cannizzaro, a mezzo dell'avv. Francesco Franchina, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 5 legge 645 del 1952, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato ascritto alla ricorrente ai capi 1 e 2 della rubrica, la cui sussistenza risultava smentita dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti oggetto di vaglio.

Si deduceva, in proposito, che la partecipazione dell'imputata a manifestazioni che si connotavano per un'adesione ai principi del nazismo meramente ideologica era priva di rilevanza penale, risultando i comportamenti di ostentazione dei simboli nazionalsocialisti espressivi di atteggiamenti nostalgici inidonei a mettere in pericolo l'ordinamento democratico, a presidio del quale è posta la fattispecie dell'art. 5 legge n. 645 del 1952. Ne conseguiva che tali condotte dovevano reputarsi inidonee a offendere i beni giuridici protetti dalle fattispecie ascritte alla ricorrente ai capi 1 e 2, riguardando la sua partecipazione a due manifestazioni, che, sebbene di ispirazione filonazista, risultavano prive di concreta portata lesiva.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'intervenuto decorso dei termini di prescrizione delle ipotesi delittuose ascritte all'imputata Maria Antonietta Cannizzaro ai capi 1 e 2 della rubrica, che, essendo maturato prima della decisione del presente procedimento penale, non consentiva la conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti della ricorrente dai Giudici di merito romani.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Maria Antonietta Cannizzaro deve ritenersi inammissibile.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente

conto degli elementi costitutivi del reato ascritto alla ricorrente ai capi 1 e 2 della rubrica, la cui sussistenza risultava smentita dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti oggetto di vaglio giurisdizionale.

Occorre premettere che la dinamica degli accadimenti criminosi, oltre che non contestata da Maria Antonietta Cannizzaro, risulta dimostrata dalle immagini fotografiche e audiovisive, acquisite al fascicolo processuale, relative alle due manifestazioni dell'organizzazione paramilitare di ispirazione filonazista denominata "Sturmabteilung", che si svolgevano a Roma nelle date del 18/09/2009 e del 28/09/2009. Questa organizzazione risulta storicamente attiva nell'ambiente dell'estrema destra italiana ed è anche conosciuta con la denominazione di "Squadre d'assalto" ovvero con l'acronimo di S.A., che si richiamano espressamente al primo gruppo paramilitare costituitosi in seno al partito nazionalsocialista tedesco, i cui componenti venivano chiamati, per la divisa indossata, con l'appellativo di "camicie brune".

In questa, univoca, cornice processuale, nessuna violazione dei parametri ermeneutici di cui all'art. 192 cod. proc. pen. è ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Roma, il cui giudizio di colpevolezza appare rispettoso delle emergenze probatorie, che imponevano di collegare i comportamenti posti in essere da Maria Antonietta Cannizzaro nel corso delle due manifestazioni controverse a una precisa volontà, tesa a rivendicare orgogliosamente il suo credo filonazista e l'adesione ai principi di tale dottrina politica, alla quale erano evidentemente ispirate le attività di proselitismo svolte dall'organizzazione paramilitare denominata "Sturmabteilung".

Deve, invero, rilevarsi che i comportamenti tenuti dall'imputata e dagli altri manifestanti, durante le due sfilate in esame, possedevano connotazioni che rimandavano univocamente all'ideologia filonazista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza sanzionati dalla disposizione dell'art. 5 legge n. 645 del 1952, a proposito dei quali deve evidenziarsi che le fattispecie di reato contestate alla ricorrente ai capi 1 e 2 della rubrica non richiedono che le condotte censurate siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva dell'ordine democratico, che è quella propria dei reati di pericolo concreto. Sul punto, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto quelle manifestazioni che determinino il pericolo di

ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attendendo concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi» (Sez. 5, n. 36162 del 18/04/2019, Alberga, Rv. 277526-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, Rv. 269753-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che si può ritenere consolidato in tema di manifestazioni di ispirazione filofascista, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, risalente, principio di diritto: «Per manifestazioni usuali al disciolto partito fascista devono intendersi non già tutte le manifestazioni simili, similari o anche identiche a quelle dell'epoca fascista, quale che sia la loro entità e portata, ma solo quelle rilevanti, implicanti, cioè, il pericolo di una possibile ricostituzione di un partito avente gli stessi metodi e scopi del fascismo» (Sez. 1, n. 3826 del 18/01/1972, Libanore, Rv. 121162-01).

Occorre aggiungere che tale comportamento, di per sé giustificativo del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Maria Antonietta Cannizzaro dai Giudici di merito romani, veniva inserito in un contesto ambientale più ampio, essendosi concretizzato in due manifestazioni pubbliche di particolare risonanza mediatica, attestata dal numero dei partecipanti e dalla divulgazione delle immagini che erano state riprese durante le sfilate paramilitari. Veniva, pertanto, accertata l'idoneità concreta delle condotte poste in essere durante le due sfilate a offendere il bene giuridico protetto dall'art. 5 legge 645 del 1952, contestualizzando il comportamento dell'imputata attraverso un giudizio fondato sulle emergenze probatorie, con un accertamento giurisdizionale finalizzato a verificare la possibilità che le attività controverse potessero essere percepite come manifestazioni esteriori o come ostentazioni simboliche ed emblematiche dell'ideologia filonazista.

Ne discende che, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 5 n. 645 del 1952 non vengono in rilievo condotte di mera propaganda ideologica ovvero di esaltazione della metodologia operativa delle organizzazioni politiche filonaziste, bensì l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, che deve essere valutato attraverso una verifica delle emergenze probatorie, dalle quali non si può prescindere, attesa la natura di reato di pericolo concreto dell'ipotesi delittuosa in esame. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in relazione all'omologa fattispecie di cui all'art. 2 decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 1993, n. 205, secondo cui devono essere sanzionati tutti i comportamenti criminosi «inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico [...]» (Sez. 1, n. 21409

del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-01), tra i quali occorre certamente comprendere la partecipazione a manifestazioni pubbliche di ispirazione filonazista.

Non si può, pertanto, non ribadire che la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie prevista dall'art. 5 legge n. 645 del 1952 impone, per la sua configurazione, che sia accertata l'idoneità concreta della condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato a offendere il bene giuridico, contestualizzando il suo comportamento criminoso attraverso un giudizio ancorato alle risultanze processuali. Tale contestualizzazione presuppone un accertamento finalizzato a verificare se il comportamento dell'imputato può essere percepito nell'ambiente in cui si concretizzano le condotte illecite di cui si controverte come manifestazioni esteriori o come ostentazioni simboliche ed emblematiche delle organizzazioni, delle associazioni e dei movimenti previsti dalla fattispecie contestata a Maria Antonietta Cannizzaro ai capi 1 e 2 della rubrica.

Tale idoneità, nel caso di specie, discende dalle modalità con cui si concretizzavano le condotte illecite della ricorrente, che partecipava a due manifestazioni dell'organizzazione paramilitare di ispirazione filonazista denominata "Sturmabteilung", che si svolgevano a Roma nelle date del 18/09/2009 e del 28/09/2009, nel corso delle quali i manifestanti non si limitavano a sfilare con le divise del gruppo estremista al quale aderivano, ma si facevano riprendere da fotografi e operatori audiovisivi, dimostrando la piena consapevolezza che tali immagini sarebbero state diffuse per finalità di propaganda ideologica e di proselitismo politico.

Né è possibile nutrire dubbi sulla legittimità costituzionale del delitto di cui all'art. 5 legge n. 645 del 1952, quale reato di pericolo concreto, atteso che su questa categoria, la Corte costituzionale si è ripetutamente pronunciata (Corte cost., sent. n. 225 del 2008; Corte cost., sent. n. 286 del 1974), ribadendo la sua compatibilità con le norme costituzionali, a condizione che nelle fattispecie di volta in volta considerate siano rinvenibili elementi che consentano di ritenere dotate di attitudine offensiva le condotte illecite. Occorre, pertanto, verificare, nel contesto ermeneutico prefigurato da tale pronunzie di costituzionalità, se il fatto possieda connotazioni di offensività, certamente riscontrabili nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano i comportamenti criminali di Maria Antonietta Cannizzaro, correttamente valutati dai Giudici di merito romani, nel rispetto delle emergenze probatorie (Corte cost., sent. n. 225 del 2008, cit.; Corte cost., sent. n. 286 del 1974, cit.).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'intervenuto decorso dei termini di prescrizione dei reati ascritti all'imputata ai capi 1 e 2 della rubrica, che, essendo maturato prima della decisione del presente procedimento, non consentiva la conferma del giudizio di colpevolezza che era stato formulato nei confronti della ricorrente dai Giudici di merito romani.

Osserva il Collegio che i delitti di cui ai capi 1 e 2, così come contestati a Maria Antonietta Cannizzaro, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 5 legge n. 645 del 1952, si verificavano a Roma nelle date del 18/09/2009 e del 28/09/2009, con la conseguenza che a tali ipotesi delittuose deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi.

Ne discende che i termini di prescrizione dei reati di cui ai capi 1 e 2 risultano maturati nelle date del 18/03/2017 e del 28/03/2017, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma l'11/12/2015, rendendo, a fronte dell'inammissibilità pronunciata per il primo motivo di ricorso, inammissibile la declaratoria di intervenuta prescrizione invocata con la doglianza in esame. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: «La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o non costituisce reato» (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli, Rv. 250907; si veda, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018, Cicinato, Rv. 272613-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

4. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Maria Antonietta Cannizzaro, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2021.